REGOLAMENTO (CE) N. 3295/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3080/93 della Commissine [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci decritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92 [4], dal titolare delle stesse per un certo periodo, se detto titolare ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio [5];

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 1 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 dal titolare delle stesse per un periodo di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il titolare stesso ha concluso un contratto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.
[4] GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.
[5] GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

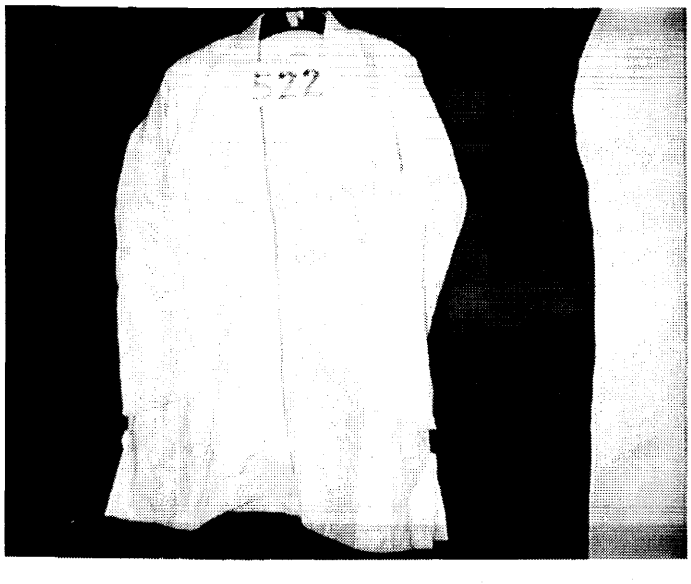
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Giacca da judo di tessuto (100 % cotone) ampia, greggia, composta di due tessuti pesanti di struttura diversa, completamente aperta sul davanti senza dispositivo di chiusura. Essa presenta maniche lunghe, due spacchi laterali alla base e rinforzi interni sotto forma di fodere parziali. Questa giacca presenta anche dei rinforzi esterni realizzati con un terzo tessuto a livello della scollatura e lungo l'apertura. L'indumento in questione è costituito di due pannelli cuciti insieme nel senso della larghezza; il pannello superiore è anche cucito sotto le maniche nel senso della lunghezza (Vedi fotografia n. 522) (*)	6204 32 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6204, 6204 32 e 6204 32 90
2. Tenda per interni confezionata a partire da ricami il cui tessuto di fondo, che rappresenta il 90,2 % del peso totale, è costituito per il 52,7 % di lino e per il 47,3 % di cotone. La parte ricamata, che rappresenta il 9,8 % del peso totale, è composta al 100 % di cotone	6303 99 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 c) e dalla nota 2 B) c) sottovoci della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonché dal testo dei codici NC 6303, 6303 99 e 6303 99 90



(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.